

# **COMUNE DI CASTREZZATO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/98

## **Articolo 1**

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Castrezzato.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali*

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:
  - l'imposta comunale sugli immobili;
  - l'imposta di pubblicità;
  - i canoni di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;
  - la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **Articolo 3**

### *Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie*

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:
  - i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - i canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili;
  - la tariffa per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

## **Articolo 4**

### *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (« Onlus »)*

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 04/12/1997, n. 460:
  - sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
  - godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.

## **Articolo 5**

## *Esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili*

### 1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità e dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

### 2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Articolo 6**

### *Occupazione spazi temporanee e permanenti: esenzioni*

### 1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni:

- effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, sport e tempo libero;
- in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, tempo libero, filantropiche o religiose, effettuate da comitati, enti e associazioni che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (si intende per "manifestazione" sia una festa e/o un'attività limitata ad un'iniziativa specifica rientrante nei fini del comitato e/o dell'ente e/o dell'associazione - l'esenzione è estesa anche agli spazi occupati dagli eventuali sponsors in concomitanza con la manifestazione, indicati dagli organizzatori stessi anche se esercenti attività commerciali);

- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni

di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- le occupazioni di aree cimiteriali;

- tutti i passi carrabili come definiti dalle disposizioni di legge;

- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;

- le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e di servizi pubblici.

## **Articolo 7**

### *Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici*

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esenti dall'imposta comunale e dalla tassa o dalla tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.
2. Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati, per lo stesso periodo:
  - dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone;
  - dall'imposta di pubblicità (o dal canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

## **Articolo 8**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.